



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24050

Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 28-11-2008

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE RESIDENZIALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI A FAVORE DELLE "GIOVANI COPPIE" RESIDENTI IN COMUNE DI GRASSOBBIO.

L'anno duemilaotto il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze .

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

SALVETTI PIERLUIGI	Consigliere	P
SANGALETTI LUCIANO	Consigliere	P
BANI MARIO	Consigliere	P
DEL CARRO LORENZO	Consigliere	P
GUSMINI GIOVANNI	Consigliere	P
BASSETTI MARIELLA	Consigliere	P
CHIODA PIERANTONIO	Consigliere	A
NOZZA MASSIMILIANO	Consigliere	P
PACIOLLA MARCO	Consigliere	P
ARNABOLDI ANGELO	Consigliere	P
BANI MICHELA	Consigliere	A
ROTA LETIZIA	Consigliere	P
ESPOSTI RODOLFO MARIO	Consigliere	P
TOLOTTI LUIGI	Consigliere	P
ANFUSO GIACOMO	Consigliere	P
RAVASIO ALBERTO	Consigliere	P
PAVONE FRANCESCO	Consigliere	P
TOTALE PRESENTI		15
TOTALE ASSENTI		2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **CULASSO ADRIANO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SALVETTI PIERLUIGI – SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Il Vice Sindaco Sangaletti Luciano illustra l'argomento.

Il Consigliere Anfuso Giacomo rileva l'importanza di dare soddisfazione ai fabbisogni abitativi sociali e apprezza questa proposta che sicuramente va in quella direzione.

Il Consigliere Pavone Francesco esprime le perplessità sul titolo del Regolamento poiché non riguarda solo giovani coppie, ma anche cittadini singoli. Ritiene utile lasciare la possibilità che la volumetria per questi tipi di insediamenti possa essere aumentata oltre i limiti previsti dal PRG, secondo le possibilità date dalla Legge Regionale n. 12/2005.

Il Consigliere Anfuso Giacomo ritiene che sia rischioso aumentare troppo la volumetria perché ciò potrebbe causare la realizzazione di edifici in modo squilibrato, con la presenza di condomini alti in mezzo a edifici di piccola dimensione.

Il Consigliere Ravasio Alberto ringrazia l'Amministrazione per il confronto che si è attivato su questo argomento concretizzatosi in una serie di incontri e di proposte. Ritiene che la proposta sia importante, ma che debba avere alcune modifiche per permettere a più giovani di partecipare all'assegnazione delle aree. Ritiene infatti troppo discriminante quanto previsto al punto b1c e propone che venga inserita la possibilità di avere immobili che abbiano un valore inferiore al 50% del valore dell'immobile realizzato e quanto previsto al punto b1g e ne propone la soppressione, perché non ritiene giusto collegare i richiedenti alla famiglia di origine.

Concordemente i Consiglieri ritengono di aggiungere al punto f) nei motivi di decadenza, anche il seguente punto da aggiungersi al paragrafo 1:

“In caso di mancanza di attivazione di quanto necessario per la costituzione della forma associata senza ingiustificato motivo”.

Il Consigliere Pavone Francesco non condivide le proposte regolamentari che trattano le questioni sulle proprietà personali e della famiglia, poiché in tutti i bandi vengono disciplinati in maniera completamente diversa.

La Consigliera Bassetti Mariella ritiene che quanto proposto sia corretto perché cerca di aiutare le persone meno abbienti.

L'Assessore Gusmini Giovanni dichiara di astenersi in quanto non ha avuto modo di approfondire la questione ed in quanto ha avuto una esperienza molto negativa delle cooperative.

Viene messo in votazione il seguente emendamento proposto dal Consigliere Ravasio Alberto:

Il punto b1c è sostituito dal seguente:

“essere titolare di diritti di proprietà, di superficie, di usufrutto, di uso o di abitazione di un immobile avente un valore inferiore al 50% del valore dell'immobile realizzato, valori stabiliti con perizia giurata”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 1 (Ravasio Alberto), astenuti n. 3 (Gusmini Giovanni, Tolotti Luigi e Pavone Francesco) e contrari n. 11, espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

Di respingere l'emendamento.

Viene messo in votazione il seguente emendamento proposto dal Consigliere Pavone Francesco:
Il punto b1c è sostituito dal seguente:
“non essere titolare di diritti di proprietà, di alloggio abitabile nel territorio provinciale”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 3 (Pavone Francesco, Anfuso Giacomo, Ravasio Alberto), astenuti n. 2 (Gusmini Giovanni, Tolotti Luigi) e contrari n. 10, espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

Di respingere l'emendamento.

Viene messo in votazione il seguente emendamento proposto dal Consigliere Ravasio Alberto:
Il punto b1g viene abrogato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 3 (Ravasio Alberto, Anfuso Giacomo e Pavone Francesco), astenuti n. 2 (Gusmini Giovanni, Tolotti Luigi) e contrari n. 10, espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

Di respingere l'emendamento.

Viene messo in votazione il seguente emendamento proposto dal Consigliere Pavone Francesco:
Il punto b1f viene abrogato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 3 (Pavone Francesco, Anfuso Giacomo, Ravasio Alberto), astenuti n. 2 (Gusmini Giovanni, Tolotti Luigi) e contrari n. 10, espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

Di respingere l'emendamento.

Il Consigliere Anfuso Giacomo condivide in linea di massima la proposta, ma in relazione alla bocciatura degli emendamenti che ha ritenuto utili, dichiara di astenersi.

Il Consigliere Ravasio Alberto pur condividendo la proposta in linea di massima, dichiara di astenersi, in relazione alla bocciatura degli emendamenti proposti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25.10.2005 è stata approvata la Variante Generale al Piano Regolatore Generale;
- l'articolo n. 28 delle N.T.A. della suddetta Variante Generale al P.R.G., prevede che “Nelle aree contraddistinte con apposito simbolo specifico gli standards urbanistici di competenza si intendono soddisfatti con la cessione all'Amministrazione delle superfici corrispondenti agli standards minimi di legge di competenza del Piano Attuativo al fine di consentire la realizzazione di alloggi convenzionati o pubblici per il soddisfacimento di specifici fabbisogni abitativi sociali che saranno definiti nella loro

caratterizzazione con specifica determinazione del Consiglio Comunale, il quale con la medesima deliberazione definirà i criteri di assegnazione”.

Preso atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 04.12.2006 “interventi vari” è stato dato incarico alla struttura Sportello Unico per l’Edilizia – Area Urbanistica, per la predisposizione dei criteri per l’assegnazione di aree residenziali;
- in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 17.12.2007, con determinazione n. 27/12 del 20.12.2007, è stato incaricato l’avv. Yvonne Messi per la verifica legale della bozza di regolamento per l’assegnazione di aree residenziali a favore delle “Giovani Coppie” residenti nel Comune di Grassobbio.

Sentiti gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale.

Vista la bozza del regolamento predisposta dalla Sportello Unico per l’Edilizia – Area Urbanistica, in collaborazione con l’estensore della Variante Generale al P.R.G. – dott. arch. Piergiorgio Tosetti, del 29.01.2007 prot. 001186 e successivo aggiornamento del 06.07.2007 prot. 0007176.

Visto il parere legale dell’avv. Yvonne Messi del 10.01.2008, pervenuto in data 10.01.2008 prot. 0000395.

Rilevato, per tutto quanto sopra premesso, che il Comune di Grassobbio deve provvedere alla redazione di un regolamento per l’assegnazione di aree residenziali finalizzate alla realizzazione di alloggi a favore delle “Giovani Coppie” residenti nel Comune di Grassobbio.

Vista la bozza definitiva del suddetto regolamento.

Richiamato l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visto il parere come espresso ai sensi dell’art. 49-1° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Vista l’attestazione di conformità come espressa ai sensi dell’art. 97-2° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Con voti favorevoli n. 10 ed astenuti n. 5 (Gusmini Giovanni, Tolotti Luigi, Anfuso Giacomo, Ravasio Alberto e Pavone Francesco).

DELIBERA

1. Di approvare il “Regolamento per l’assegnazione di aree residenziali finalizzate alla realizzazione di alloggi a favore delle - Giovani Coppie - residenti nel Comune di Grassobbio” allegato alla presente di cui costituisce parte e integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto Comunale.

Il Presidente propone di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Presidente.

Con voti favorevoli n. 14 e contrario n. 1 (Anfuso Giacomo).

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 18.08.200, n. 267.

COMUNE DI GRASSOBBIO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE RESIDENZIALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI A FAVORE DELLE "GIOVANI COPPIE" RESIDENTI IN COMUNE DI GRASSOBBIO

Il presente Regolamento è formulato, in attuazione della volontà espressa dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del P.R.G., di provvedere al reperimento e alla messa a disposizione di aree edificabili per la realizzazione di interventi destinati alla costruzione di alloggi finalizzati a favorire la permanenza dei nuclei familiari giovanili all'interno del territorio.

Il presente Regolamento definisce quindi i requisiti soggettivi necessari per la presentazione delle richieste di assegnazione delle volumetrie occorrenti per la realizzazione di unità abitative, finalizzate allo scopo sopra indicato, le modalità di presentazione delle richieste medesime e i criteri di assegnazione dei diritti volumetrici.

Il presente Regolamento definisce inoltre:

- i caratteri e le tipologie delle unità abitative e dei fabbricati;
- le modalità di assegnazione provvisoria e definitiva dei diritti volumetrici,
- le modalità di attuazione degli interventi,
- gli elementi che comportano decadenza dei diritti assegnati in caso di mancato rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste.

A – Tipologia degli interventi e caratteri degli alloggi

1. Gli interventi di cui al presente Regolamento saranno realizzati su una pluralità di aree di proprietà dell'Amministrazione stessa, reperite all'interno dei Piani Attuativi a destinazione Residenziale previsti dal P.R.G., per ciascuna delle quali sarà prevista la possibilità di realizzazione di edifici con una volumetria minima di 900 mc. e massima di 2500 mc.
2. L'individuazione, la definizione e l'assegnazione dei lotti edificabili all'interno delle aree disponibili sono demandate alla Giunta Comunale, alla quale spetta anche l'approvazione di un apposito progetto planivolumetrico e dello schema di convenzione di assegnazione, l'indizione della procedura di evidenza pubblica e l'approvazione del bando per l'assegnazione dei diritti volumetrici, l'approvazione della graduatoria di cui al paragrafo D) e l'assegnazione agli aventi titolo del diritto di proprietà pro indiviso dell'area oggetto dell'intervento e dei correlati diritti volumetrici".
3. All'interno di tale schema verranno individuati: l'ubicazione, la dimensione e la configurazione dei singoli lotti edificabili, le quantità volumetriche massime realizzabili su ciascun lotto e le tipologie edilizie, **che comunque non potranno essere superiori agli indici dell'intero comparto.**
4. Le tipologie edilizie potranno essere alternativamente individuate come "appartamenti plurifamiliari o a schiera", in coerenza con le tipologie previste dal Piano Attuativo nel quale si troveranno collocati i lotti di intervento.
5. L'altezza massima non potrà superare le altezze massime previste dal Piano Attuativo di riferimento.

6. Le unità abitative (alloggi) da realizzarsi all'interno delle volumetrie individuate per ciascun lotto non potranno avere dimensione inferiore a mc. 180 (src mq. 60) e superiori a mc. 270 (src. mq. 90).
7. Le unità abitative di cui al punto 6 verranno realizzate dai soggetti che risulteranno assegnatari di diritto volumetrico in base ai criteri del presente regolamento, che sarà assegnato in proprietà.
8. Tali unità abitative dovranno essere realizzate in forma aggregata all'interno di un unico complesso edilizio avente la volumetria massima individuata per ciascun lotto e in conformità alla tipologia edilizia prevista dallo schema planimetrico approvato dalla Giunta Comunale.
9. Ai fini della realizzazione delle unità edilizie con le modalità di cui al punto 7 gli assegnatari dei diritti volumetrici afferenti a ciascuna unità dovranno operare previa costituzione di adeguata forma associativa (cooperativa, consorzio, ecc.) regolarmente e formalmente istituita.

B – Requisiti soggettivi per l'assegnazione dei diritti volumetrici

1. **I soggetti, che presentano domanda di assegnazione del diritto volumetrico per la realizzazione di una unità abitativa, devono essere in possesso, e pena di esclusione, sia alla data di presentazione della domanda sia al momento dell'assegnazione dell'area, dei seguenti requisiti:**
 - a) **avere un'età compresa tra i 20 e i 40 anni;**
 - b) **essere residenti continuativamente nel Comune di Grassobbio da almeno cinque anni consecutivi, possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea ;**
 - c) **non essere titolare di diritti di proprietà, di superficie, di usufrutto di uso o di abitazione di altro immobile di qualsiasi genere su tutto il territorio nazionale ed U.E.;**
 - d) **non avere avuto la proprietà di un alloggio nei Comuni di cui al punto c) nei 2 anni precedenti alla data di presentazione della domanda;**
 - e) **avere un reddito personale ISEE, determinato secondo le modalità e gli indicatori stabiliti dagli artt. 2 e 3 del D.lgs. 31.3.1998, n°109, non superiore a € 30.000,00;**
 - f) **avere un reddito ISEE della famiglia d'origine non superiore a € 50.000,00;**
 - g) **famiglia di origine non deve essere titolare di diritti di proprietà, di superficie, di usufrutto di uso o di abitazione di altro immobile di qualsiasi genere su tutto il territorio nazionale ed U.E fuorché della casa di abitazione e annesse pertinenze;**
2. La richiesta deve essere presentata con domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco del Comune di Grassobbio e deve contenere, a pena di esclusione e ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.lgs. n°445/2000:
 - a) nome e cognome del richiedente, anno di nascita, indirizzo;
 - b) autocertificazione della residenza da almeno cinque anni consecutivi nel Comune di Grassobbio;
 - c) **autocertificazione di cui al precedente punto d);**
 - d) **autocertificazione del proprio stato civile (celibe, nubile, coniugato);**
 - e) **autocertificazione del reddito personale e familiare, da calcolarsi come specificato al comma 1, lettera e) ed f), attraverso certificazione ISEE prodotta da soggetto autorizzato;**

- f) indicazione della tipologia edilizia prescelta (palazzina) preferenziale e dell'eventuale disponibilità all'assegnazione di diverse tipologie;
- g) indicazione della tipologia dimensionale dell'alloggio richiesto e dell'eventuale disponibilità all'assegnazione di un alloggio di diverse dimensioni;
- h) dichiarazione di impegno irrevocabile a realizzare l'intervento in forma associata con gli altri assegnatari di diritti volumetrici all'interno della volumetria complessiva assegnata al lotto di riferimento;
- i) dichiarazione di presa d'atto del presente regolamento e di accettazione incondizionata delle sue prescrizioni in ordine a tutti gli adempimenti e ai motivi di decadenza;
- j) assunzione di specifico obbligo a non alienare o concedere altri diritti reali e/o di godimento personale dell'area assegnata e dei diritti volumetrici assegnati, nonché dell'alloggio per un periodo minimo di anni 10 dalla data di stipulazione della convenzione di assegnazione;
- k) assunzione dell'obbligo di sostenere tutte le spese inerenti e conseguenti l'assegnazione del diritto di proprietà e dei diritti volumetrici, ivi comprese quelle di stipulazione, registrazione e trascrizione della convenzione."

C – Formazione delle graduatorie e modalità di assegnazione

1. Il Comune di Grassobbio in funzione della disponibilità di aree per l'attuazione degli interventi di cui al presente Regolamento provvederà alla pubblicazione di un Bando per l'assegnazione dei diritti volumetrici in rapporto alla quantità complessiva di volumetrie edificabili sulle aree stesse.
2. Il Bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito comunale ed esposto negli spazi di comunicazione pubblica presenti nel territorio comunale per almeno 30 giorni.
3. Il bando dovrà contenere il corrispettivo dell'assegnazione del diritto di proprietà o di superficie dell'area e dei diritti volumetrici in relazione a ciascun alloggio o tipologia di alloggio. A seguito dell'assegnazione definitiva dovrà essere sottoscritta convenzione di assegnazione registrata e trascritta presso i registri immobiliari nella quale si concordano i reciproci adempimenti. Si stabilisce fin da ora che dovranno essere corrisposti al Comune il contributo di costruzione (oneri primari e secondari e costo di costruzione)
4. La formazione delle graduatorie avverrà mediante l'attribuzione di punteggi ad ogni singolo richiedente che saranno definiti come sommatoria dei punti attribuibili in base ai requisiti di seguito indicati:
 - **richiedente già coniugato: punti 3**
(Nel caso di coppie già sposate ciascuno dei coniugi non deve avere superato i 40 anni di età)
 - **richiedente single: punti 1**
 - **richiedente con prole: per ogni figlio punti 1**
 - **richiedente disabile o con parente convivente disabile: punti 2**
5. L'assegnazione, salvo che per le coppie già sposate, sarà effettuata ad un singolo soggetto e non alla coppia.

D - Assegnazione provvisoria e definitiva

1. Entro 60 giorni dal termine utile per la presentazione delle domande la Giunta Comunale provvederà alla definizione delle graduatorie mediante propria deliberazione.

2. A parità di punteggio totale sarà privilegiato il richiedente con il reddito personale più basso.
3. L'assegnazione provvisoria avverrà per gruppi di alloggi costituenti almeno una unità edilizia, secondo la graduatoria definita dalla Giunta Comunale, ai sensi del precedente punto 1.
4. In funzione della disponibilità delle volumetrie e della posizione in graduatoria la Giunta Comunale individua i soggetti assegnatari pro indiviso del diritto di proprietà dell'area interessata dai diritti volumetrici, mandando all'ufficio competente i conseguenti adempimenti;

E - Adempimenti:

1. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione provvisoria gli interessati:
 - devono, mediante dichiarazione indirizzata al Sindaco, confermare il proprio interesse all'assegnazione dei diritti volumetrici e l'obbligo a rispettare il presente regolamento;
 - **depositare presso il Comune la dichiarazione ISEE così come ai punti n. e) ed f) del comma 1 della lettera B del presente regolamento;**
 - prestare cauzione, anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 20 per cento del corrispettivo del bene assegnato, così come definito dal Comune nel bando di cui al paragrafo C).
2. Entro 90 giorni dalla data di assegnazione provvisoria il Comune, verificata la regolarità della documentazione depositata, aggiudica in via definitiva e pro indiviso il diritto di proprietà dell'area con i diritti volumetrici e invita l'interessato a versare la somma residua del corrispettivo dovuto e a stipulare la convenzione di assegnazione.
3. L'assegnazione definitiva costituisce titolo per la richiesta del permesso di costruire.
4. In caso di decadenza dall'assegnazione di cui al punto F), il Comune procederà all'individuazione, sulla base della graduatoria approvata, del nuovo assegnatario, nel rispetto degli obblighi e della procedura sopra indicati.
5. Nel caso in cui la decadenza intervenga quando l'alloggio è stato costruito in tutto o in parte, il nuovo assegnatario, con l'assegnazione provvisoria subentra nella posizione dell'assegnatario precedente e assume l'obbligo:
 - di versare al Comune, nei tempi e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, il prezzo dei diritti volumetrici come stabilito nel bando di cui al paragrafo C);
 - di depositare, con le stesse modalità e negli stessi termini, in un libretto al portatore, la somma pagata dall'assegnatario decaduto per la costruzione dell'alloggio, quale risultante dalle fatture che il nuovo assegnatario dovrà consegnare al Comune entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo D), comma 4;
 - Il libretto al portatore deve essere depositato presso il Comune, con l'espressa autorizzazione di consegnare all'assegnatario decaduto, dopo la stipulazione della convenzione, la somma da esso portata diminuita del 10 per cento”.

F – Decadenza

1. L'assegnatario decade di diritto dalla concessione del diritto di proprietà (o di superficie) e dall'assegnazione dei diritti volumetrici in caso:

- di mancata prestazione della cauzione di cui al paragrafo E, comma 1, terzo alinea;
 - di mancato versamento del saldo del prezzo di cui al paragrafo E, comma 2;
 - di mancata presentazione del progetto entro 300 giorni dalla data di assegnazione definitiva;
 - di mancato inizio dei lavori entro 180 giorni dal rilascio del permesso di costruire o dalla decorrenza del termine di efficacia della DIA;
 - di mancata ultimazione dei lavori entro 1095 giorni dall'inizio dei lavori, salvo proroghe concesse dal Comune dietro motivata richiesta;
 - di cessione ad altri della proprietà o di altri diritti reali e/o personali di godimento dell'area e dei diritti volumetrici assegnati;
 - di mancato trasferimento della residenza nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia;
 - di avvenuta locazione dell'alloggio costruito salvo o casi di forza maggiore debitamente giustificati ed autorizzati dalla Giunta Comunale;
 - in caso di mancanza di attivazione di quanto necessario per la costituzione della forma associata senza ingiustificato motivo.
2. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.
 3. La dichiarazione di decadenza comporta la risoluzione di diritto della convenzione e la restituzione al Comune dei diritti volumetrici e della proprietà dell'area (o l'estinzione del diritto di superficie).
 4. Il Comune è obbligato a restituire all'assegnatario decaduto, entro 60 giorni dalla data di stipulazione della nuova convenzione di assegnazione del bene ad altro soggetto, il prezzo pagato, diminuito del 10 per cento a titolo di penale e di rimborso delle spese.
 5. Nel caso in cui la decadenza intervenga quando l'alloggio è stato costruito in tutto o in parte, il Comune, entro 180 giorni dalla stipulazione della convenzione con il nuovo assegnatario, consegna all'assegnatario decaduto la somma portata dal libretto di cui al comma 5 del paragrafo E), diminuita dell'importo del 10 per cento che il medesimo Comune trattiene a titolo di sanzione per la violazione del regolamento .
 6. La violazione del divieto di cessione dell'alloggio nel termine di 10 anni dalla data di stipulazione della convenzione comporta, in caso di vendita della proprietà o di costituzione di altro diritto reale in favore di terzi, l'applicazione all'assegnatario di una sanzione pecuniaria pari al doppio della differenza fra il prezzo di cessione dell'alloggio - quale accertato dal Comune sulla base dei valori correnti di mercato - e quello di acquisto - quale risultante dai documenti contabili redatti in conformità alla legge.
 7. In caso di locazione o di costituzione di altri diritti personali a favore di terzi sarà comminata all'assegnatario una sanzione pari all'importo dei canoni per l'intera durata del contratto o del valore locativo in caso di mancata determinazione del canone e, comunque, non inferiore a euro 5.000.
 8. E' fatta salva la facoltà del Comune di autorizzare la cessione quando l'assegnatario ne dimostri la sopravvenuta necessità per ragioni oggettive.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto, responsabile dell'area esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE.

IL/LA RESPONSABILE DELL' AREA
f.to CULASSO ADRIANO

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

SI ATTESTA

La conformità giuridico amministrativa del presente atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

IL PRESIDENTE
f.to SALVETTI PIERLUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 23-12-2008 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 23-12-2008 al 07-01-2009.

Addì, 23-12-2008

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to CULASSO ADRIANO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267)

Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene trasmesso l'elenco ai Capigruppo Consiliari. La delibera è a disposizione nella Sala consiliare.

Addì, 23-12-2008

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to CULASSO ADRIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio di questo comune.

Addì, 03-01-2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

Copia conforma all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addì, 23-12-2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO